



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 229/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23836** del registro di segreteria, proposto da:

P. A., nato a omissis (omissis), il omissis (C.F. omissis), ed ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo, sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, PEC: santinospina@pecavvpa.it, fax: 091/204869;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;

F A T T O

1. Con ricorso del 23.11.2023, il ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente *“all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997”*, con conseguente diritto alla rideterminazione della pensione n. omissis per tale maggiore montante contributivo, e condanna della convenuta alla corresponsione di quanto dovuto oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

A sostegno della propria domanda il ricorrente – dipendente della Guardia di Finanza dal omissis al omissis, data del suo collocamento in pensione per raggiunti limiti di età, con mansioni di Brigadiere Capo – riferiva di essere titolare della

pensione n. omissis calcolata con il sistema misto, in pagamento

presso l'INPS (ex INPDAP) di Viterbo dal 5 novembre 2021.

Inoltre, riferiva che, essendo andato in pensione per raggiunto

limite di età ordinamentale (60 anni) e non avendo optato per

l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, in data 20 giugno 2023

domandava all'INPS competente il ricalcolo della propria

pensione ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo

previsto dall'art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d.

Moltiplicatore) possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi

previsti dalla norma (in vigore all'epoca della domanda) e non

risultando inserito tale beneficio dal proprio Mod. 5007.

Decorsi 120 giorni e in assenza di riscontro, lamentando la

liquidazione del trattamento pensionistico con un importo lordo

annuo pari ad € 30.909,04 in ragione della mancata

applicazione del c.d. moltiplicatore, adiva la Corte dei conti nei

termini indicati.

In punto di diritto richiamava la normativa dell'art. 3, comma 7,

D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore) che consente un

aumento del montante contributivo individuale pari a 5 volte la

base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicata per

l'aliquota di computo della pensione (33%), del personale delle

Forze dell'Ordine escluso dall'istituto dell'ausiliaria, ossia le

Forze di Polizia ad ordinamento civile e Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco, a patto che tale personale cessi dal servizio per

raggiunti limiti di età, come nel caso del ricorrente, sia

liquidazione in tutto o in parte con il sistema contributivo (l. n. 335/1995); beneficio poi esteso (con D. Lgs. n. 94/2017) anche nei confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina militare e Aeronautica militare) in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa domanda da parte dell'interessato.

Premessa la disciplina dell'ausiliaria, indicava che l'art. 3, comma 7 D.Lgs. n.165/1997 e l'art. 1865 C.O.M., precedentemente alla novella operata con il d.lgs n.94/2017 (c.d. riordino carriere militari), disponeva che *“Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria si applica l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165”*, il quale, a sua volta, stabiliva che *“Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”*.

Pertanto, dalla lettura delle norme, il ricorrente richiama il diritto all'applicazione dell'istituto del moltiplicatore sul proprio montante contributivo per il personale che, avendo fatto parte delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, non abbia optato per l'istituto dell'ausiliaria, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema contributivo (in tutto o in parte) e, pertanto, rappresentava di aver formulato istanza di ricalcolo della propria pensione con inserimento del moltiplicatore lamentando la mancata modifica del trattamento pensionistico e che, dall'analisi del Mod. 5007, non è possibile evincere l'inserimento dell'invocato beneficio in nessuna parte.

In particolare, il ricorrente indicava che la sezione del Mod. 5007 dedicata all'inserimento di tutti i benefici extra contributivi, ossia la sezione "Note" (pag. 2 all.4) dovrebbe indicare chiaramente quando un qualsiasi beneficio è stato esplicitamente inserito e calcolato nel montante contributivo (cfr. all. 3), così come, a titolo esemplificativo, per il ricalcolo della pensione tramite l'applicazione dell'aliquota pari al 2.445% (art. 54 DPR. 1092/1973), per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 58 DPR. 1092/1973, per il ricalcolo e applicazione del trattamento tramite la pensione privilegiata, e così avviene anche per l'inserimento dell'invocato beneficio ex art. 3, comma 7, d. lgs. 165/1997.

Pertanto, il ricorrente concludeva per il riconoscimento del diritto ad ottenere il ricalcolo della pensione con l'inclusione del

c.d. moltiplicatore e, quindi, in ragione del maggiore montante contributivo per il quale aveva diritto sin dal momento del suo collocamento in congedo per riforma.

2. Il ricorso veniva notificato al resistente, unitamente al decreto di fissazione udienza del 27.11.2023, a mezzo pec in data 28.11.2023.

3. L'Inps si costituiva in giudizio con memoria del 3.4.2024 richiamando la disciplina normativa riferita all'ausiliaria, nonché l'articolo 24, secondo comma, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto stesso computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Ciò premesso, l'Istituto rappresentava che – poiché la liquidazione delle pensioni del personale appartenente alle forze

armate, nonché il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche conseguenti alla cessazione dal servizio, avviene in forza dei dati forniti dall'Amministrazione datrice di lavoro alla sede INPS territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di ultimo servizio prestato – la Sede Inps di Viterbo, in applicazione della disciplina di riferimento, ha liquidato la pensione del ricorrente giusta Determina n. VT1032021001557 (allegato n. 1), *“inserendo correttamente l'incremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (33%), per come chiaramente risulta a pagina 3, 6^ colonna “Imponibile retributivo anno corrente”, dell'allegato n. 2 (cd. moltiplicatore della base pensionabile di cui all'art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997)”*.

Inoltre, evidenziava, ancorché non oggetto del giudizio, che la Sede Inps di omissis, competente per la gestione della pensione in ragione del luogo di residenza, a seguito della Sentenza n. 12/2021QM/PRES-SEZ della Corte dei conti e giusta circolare applicativa, nr. 199 del 29/12/2021, aveva provveduto, con Determinazione n. omissis del 14.07.2022 (allegato n. 3), a riliquidare la pensione del ricorrente, incrementando il coefficiente di rendimento relativo al 1995 del 2,44% (allegato n. 4), specificando che gli arretrati erano stati corrisposti con la pensione del mese di SETTEMBRE 2022 (allegato n. 5).

L'Inps, dunque, chiedeva la declaratoria d'inammissibilità per carenza di interesse ad agire, avendo controparte, già all'atto della liquidazione della prestazione, ottenuto quanto di spettanza, né la parte ricorrente, nel reclamare il diritto, aveva indicato *“in che misura ritiene errato il calcolo della pensione che, come detto, in ogni caso l'Inps ha elaborato tenendo conto dei dati forniti dall'amministrazione datrice di lavoro”*, né ha esplicitato a quanto ammonti la differenza reclamata, ovvero rigettare tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.

4. Con memoria dell'8.4.2024 il ricorrente evidenziava che, a differenza di quanto sostenuto, *“se l'imponibile retributivo corrente dell'ultimo anno di servizio ammonta ad € 53.770,95 (rigo 25, colonna 6 del Foglio di calcolo prodotto dalla resistente), allora il moltiplicatore doveva ammontare ad € 322.625,70, perché doveva essere costituito dall'imponibile corrente (53.770,95) sommato il moltiplicatore (ovvero 268.854,75, costituito da 5 x 53.770,95)”*, mentre dal foglio di calcolo prodotto dalla parte resistente, si evince che nonostante l'imponibile dell'ultimo anno di servizio sia di € 53.770,95 il moltiplicatore ammonta ad € 277.607,13 e, dunque, non sarebbe avvenuto l'incremento pari a 5 volte l'ultima retribuzione, determinando per il ricorrente una diminuzione pari a € 45.018,57 sul montante pensionistico complessivo. A sostegno di tale ragionamento il ricorrente richiama la sentenza della Sezione

Giurisdizionale per la Campania n. 707 del 12 dicembre 2023.

Allegava, pertanto, un prospetto di applicazione del beneficio del c.d. moltiplicatore in cui veniva preso a riferimento “*l'imponibile retributivo anno corrente*” dell'ultimo anno di servizio e moltiplicato per 6, cioè la predetta somma incrementata di un importo pari a 5 volte lo stesso e concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del legale che si dichiarava antistatario.

5. All'udienza del 18.4.2024 vista la richiesta dell'Inps di rinvio dell'udienza per l'indicazione della corretta base di calcolo utilizzata ai fini del calcolo del moltiplicatore e la rilevanza di tale elemento ai fini della decisione, veniva disposto il rinvio all'udienza dell'11.7.2024.

6. Il ricorrente depositava una memoria in cui, preso atto del mancato deposito da parte dell'Inps del prospetto, come disposto con ordinanza, insisteva nelle richieste formulate nel ricorso e richiamava l'allegato dell'8 aprile 2024, dal quale si comprenderebbe che occorre prendere a riferimento “*l'imponibile retributivo anno corrente*” dell'ultimo anno di servizio e moltiplicarlo per 6, cioè la predetta somma incrementata di un importo pari a 5 volte lo stesso.

In particolare – indicava il ricorrente – che secondo l'Inps: “*Al fine di evitare equivoci, l'applicazione dell'art. 3 comma 7 del d.Lgs. 165/97 (cd moltiplicatore x5) si evince dal foglio di calcolo allegato (pag. 3 rigo 25 colonna 6) dove si può rilevare che*

l'imponibile dell'ultimo anno di servizio appare di € 319.179,06

perché esso è costituito dall'imponibile corrente (53.213,08)

sommato il moltiplicatore (ovvero 266.065,4, costituito da 5 x 53.213,08)".

In sintesi, occorrerebbe prendere a riferimento l'imponibile

retributivo dell'ultimo anno (nel caso di specie corrispondente al

rigo 25, colonna 6 del foglio di calcolo agli atti, pari a 53.770,95)

e moltiplicarlo per 6 perché esso è costituito dall'imponibile

corrente (53.770,95) sommato il moltiplicatore (ovvero

268.854,75, costituito da 5 x 53.770,95), per un totale di

322.625,70.

Pertanto, insisteva nell'accoglimento del ricorso con vittoria di

spese e competenze da distrarre in favore del legale dichiaratosi

antistatario.

7. In data 10.7.2024 l'Inps depositava documentazione.

8. All'udienza dell'11.7.2024, con ordinanza a verbale, sulla

base delle richieste delle parti, veniva richiesto all'Inps di

provvedere alla trasmissione di un prospetto comparativo

dell'imponibile retributivo relativo all'ultimo anno, da un lato,

con riferimento alla media delle ultime retribuzioni degli ultimi

360 giorni di servizio, come da nota depositata e, dall'altro lato,

con riferimento alla retribuzione dell'ultimo giorno di servizio,

rinviano all'udienza del 17.10.2024.

9. In data 12.9.2024 l'Inps depositava memorie autorizzate

con le quali rappresentava che successivamente alla cessazione

del rapporto lavorativo, l'ufficio amministrativo competente, con provvedimento n. omissis del 22/7/2024, ha riliquidato la pensione in godimento del sig. A. (sempre con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% (Art.54) nonchè del moltiplicatore della base pensionabile ai sensi dell'art 3, c. 7, del Decreto Legislativo 165/97) con decorrenza al 5/11/2021, specificando che *“gli arretrati saranno erogati con la pensione di OTTOBRE 2024”* e che la base imponibile cui applicare il moltiplicatore non va intesa quale "RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA PERCEPITA ALLA CESSAZIONE ANNUALIZZATA", bensì quale retribuzione MEDIATA prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la data di cessazione dell'attività lavorativa.

Pertanto, allegava foglio di calcolo nel quale era evidenziato che la retribuzione dell'ultimo anno di servizio (1/1/2021-4/11/2021) è pari ad € 45.373,81 nel mentre la retribuzione mediata degli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione di attività lavorativa è pari ad € 55.814,50 (retribuzioni del 2021 + ultimi 2 mesi 2020) e a detto ultimo importo si applica il moltiplicatore previsto ed il suo prodotto (€ 279.072,48) si somma all'imponibile del 2021 (45.373,81) con il risultato che l'imponibile incrementato è pari ad € 324.446,29 e, quindi, il montante contributivo su cui è stato determinato il nuovo importo dei ratei; rilevava che con la medesima modalità era stata calcolata la pensione all'atto della liquidazione.

Da qui l'asserito errore del ricorrente che prende a base del proprio calcolo l'imponibile retributivo (riportato al rigo 25, colonna 6 del foglio di calcolo, all. 2 fascicolo Inps) ed inerente all'anno 2020 (e non 2021), pari ad 53.770,95 e lo moltiplica per 6 (per un totale di 322.625,70).

Pertanto, l'Inps richiamava le proprie conclusioni, sulla correttezza di quanto calcolato dall'Istituto in forza delle retribuzioni a suo tempo trasmesse, rappresentando che l'invio, da parte del Ministero datore di lavoro, di nuovi flussi ha determinato, nelle more del presente giudizio, nuovo calcolo del trattamento.

10. In data 4.10.2024 il ricorrente depositava memorie di replica con le quali, prendeva contezza del calcolo effettuato che porta alla somma indicata nel foglio excel pari ad € 324.446,29 alla luce dell'aggiornamento con l'aliquota del 2.44%, rappresentando che si riscontra un calcolo differente rispetto a quello elaborato dall'Inps in un differente giudizio ed allegato alla memoria dell'8 aprile 2024, che prenderebbe a riferimento *“l'imponibile retributivo anno corrente”* dell'ultimo anno di servizio (nel fac simile prodotto, corrispondente alla colonna 6 del rigo 24) e moltiplicarlo per 6, cioè la predetta somma incrementata di un importo pari a 5 volte lo stesso.

Il ricorrente, dunque, argomentava richiamando i passaggi del documento allegato da cui si rileverebbe che l'imponibile dell'ultimo anno di servizio è costituito dall'imponibile corrente

sommato il moltiplicatore.

Su tale presupposto, partendo dal foglio di calcolo, aggiornato con l'aliquota del 2.44% prodotto dall'Inps, corrispondente a € 55.814,50, occorre prendere a riferimento l'imponibile retributivo dell'ultimo anno e moltiplicarlo per 6 perché esso è costituito dall'imponibile corrente (55.814,50) sommato il moltiplicatore (ovvero 279.072,50, costituito da 5 x 55.814,50), per un totale di 334.887 contro i 324.446,29 calcolati.

Quindi contestava la violazione della norma secondo cui *“il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio”* e richiamava un precedente della Corte dei conti Campania (sent. n. 707 del 12 dicembre 2023), nonché rispetto ad un caso simile la Corte dei conti Piemonte (sentenza n. 89 del 22 luglio 2024).

Pertanto, concludeva per l'accoglimento con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del legale che si dichiara distrattario.

11. In data 15.10.2024 il ricorrente depositava istanza di passaggio in decisione allo stato degli atti.

12. All'**udienza del 17.10.2024** per il ricorrente nessuno è comparso.

Per l'Inps l'Avv. Battaglia si riportava impugnando e contestando quanto riportato dal ricorrente nelle memorie.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

13. Il ricorso è fondato.

Occorre evidenziare che il ricorso muove le proprie censure rispetto all'evidenza del modello 5007 (allegato 4 del ricorso) lamentando che non era inserito l'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore) nella sezione dedicata all'inserimento di tutti i benefici extra contributivi.

Sull'osservazione del ricorrente che il c.d. moltiplicatore genera un importo sul montante contributivo complessivo pari a sei volte l'ultima retribuzione (ossia questa sommata alla stessa moltiplicata per cinque), da cui l'erroneità in cui sarebbe incorso l'Inps, si rileva che la norma di riferimento è l'art. 3, comma 7 D.Lgs. n.165/1997 *“Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il*

predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".

Il *quid iuris* della vicenda attiene all'interpretazione del moltiplicatore, rappresentato dal ricorrente come la necessità di moltiplicare l'importo dovuto (base imponibile dell'ultimo anno di servizio) per sei volte e contestato che sarebbe stato applicato in misura inferiore (per cinque volte).

Ebbene, la lettura della norma lascia pochi dubbi interpretativi, considerato che parla espressamente di "*incremento*" di un importo pari a 5 volte la base imponibile.

La misura (5 volte) è il parametro quantificativo dell'incremento dovuto; incremento che rappresenta, per stessa definizione linguistica, il *quid pluris* rispetto ad un determinato dato di riferimento.

Dunque, tale aumento (nella misura pari a 5 volte) si aggiunge a ciò che era dovuto.

Quanto poi alla circostanza se per base imponibile debba essere intesa, come sostenuto dall'Inps, la retribuzione dell'ultimo anno di servizio (1/1/2021- 4/11/2021) pari ad € 45.373,81 – mentre la retribuzione mediata degli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione di attività lavorativa è pari ad € 55.814,50 (retribuzioni del 2021 + ultimi 2 mesi 2020) e a detto ultimo importo si applica il moltiplicatore previsto ed il suo prodotto (€ 279.072,48) – o l'importo previsto nel rigo colonna 6 del rigo 24, viene in rilievo la giurisprudenza richiamata dal

ricorrente, e dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui *“Quanto al calcolo del montante contributivo, si osserva che il citato art. 3, comma 7, prevede espressamente che “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”. Nel caso di specie, appare pertanto corretto il calcolo effettuato da parte ricorrente. Infatti, in base alla norma citata, all’imponibile retributivo dell’ultimo anno (corrispondente al rigo 25 colonna 6 del quadro I/A - determinazione montante retributivo, del foglio di calcolo M [...], versato in atti), pari ad euro 60.844,55, deve essere aggiunto l’importo pari a 5 volte tale imponibile retributivo (nel caso di specie: euro 60.844,55 x 5 = euro 304.222,75), per un totale di euro 365.067,30”* (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 89/2024).

Pertanto, come indicato dal ricorrente deve prendersi a riferimento il montante contributivo dell’ultimo anno di cui al rigo 25, colonna 6 del foglio di calcolo e su questo calcolare il moltiplicatore.

Dunque, l’Istituto, in corretta applicazione della normativa è tenuta a calcolare la base imponibile incrementandola nei termini anzidetti, per effettuare il calcolo di quanto dovuto al pensionato.

14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da P. A. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, lo accoglie come in motivazione.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.238,00, oltre accessori di legge, in favore di P. A., con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 17.10.2024.

Il GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 23/10/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni